CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.8 del 23 marzo 2022

Riunione del 22 Marzo 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Luisella Savoldi

CSA 8.21.22 – Reclamo d'urgenza ex art.28 Reg. Giurisd. Fipav del tesserato Bendandi Simone avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 1 del 21/03/2022.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

-letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati;
-sentiti all'udienza del 22/03/2022 il reclamante nonché il suo difensore Avv. Francesco Zoli, delibera quanto segue.

FATTO

Con C.U. n. 1 del 21/03/2022 il Giudice Sportivo Nazionale comminava, tra le altre, al tesserato Bendandi Simone, già diffidato, allenatore dell'Olimpia Teodora Ravenna, la "squalifica per due giornate per gesto di stizza e comportamento ingiurioso, quest'ultimo per il tramite del II° arbitro nei confronti del I° arbitro, al termine dell'incontro, già ammonito in gara precedente (6 penalità)" in relazione ai fatti avvenuti al termine della gara di pallavolo di Serie A/2 Femminile n. 9205 del 19/03/2022 fra la CDA Talmassons Udine e l'Olimpia Teodora Ravenna.
Avverso tale provvedimento, il tesserato Bendandi Simone ha interposto reclamo d'urgenza, ex art. 28 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.
All'udienza di discussione svoltasi il 22/03/2022 venivano sentiti sia l'Avv. Francesco Zoli, difensore del reclamante, sia quest'ultimo, i quali chiedevano entrambi l'accoglimento del reclamo sia per la mancata e, comunque tardiva comunicazione del provvedimento impugnato e, nel merito, per non aver il Bendandi sferrato un pugno al seggiolone arbitrale né, tantomeno, profferito alcuna offesa all'indirizzo del Direttore di gara.
La Corte Sportiva di Appello riservava la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione preliminare di cui al primo punto del reclamo.
Innanzitutto l'art. 28, comma 3 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV non stabilisce una specifica conseguenza in caso di violazione di quanto dallo stesso previsto.
Si aggiunga, inoltre, che la difesa del tesserato Bendandi Simone ha potuto svolgere appieno il proprio compito ed il proprio ruolo, rispettando i termini formali di presentazione del reclamo, affrontando con completezza tutte le questioni giuridiche ed

allegando documentazione, anche filmata, con cui ha illustrato i termini della vicenda.
Pur non avendo contezza e prova dell'effettiva comunicazione del provvedimento reclamato, occorre rilevare, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, nella fattispecie si configurerebbe eventualmente un mero vizio formale che non ha, di fatto, determinato la violazione dei principi del processo sportivo di cui al predetto articolato e che, di conseguenza, non può costituire legittima causa di invalidità dell'atto impugnato.
Nel merito, deve darsi giusto rilievo alla prova televisiva, priva di audio, versata in atti dal reclamante, dal cui attento esame non si evince che il tesserato abbia sferrato un pugno al seggiolone arbitrale.
Non può, però, sottacersi che la predetta ripresa filmata abbia evidenziato come il tesserato Bendandi Simone abbia protestato con veemenza nei confronti del Primo Arbitro e si sia diretto verso la panchina avversaria con altrettanta foga: deve, pertanto, ritenersi corrispondente al vero quanto riportato nel rapporto arbitrale, notoriamente fonte primaria di prova, per quanto concerne il contenuto ed il tenore delle proteste ed il comportamento tenuto dal reclamante.
In considerazione di ciò è opportuno, pertanto, rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una giornata di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente il reclamo proposto dal tesserato Bendandi Simone e, a parziale modifica del C.U. n. 1 del 19/03/2022, emesso dal Giudice Sportivo Nazionale, fermo il resto, ridetermina in una giornata la squalifica a carico del reclamante.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 23 Marzo 2022